



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/35 DEL 8.08.2019

Oggetto: Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019. Modifica dell'art. 16.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile, richiama la legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", che all'art. 3, lett. f, prevede la redazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l'innesco di incendi e a disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/2 del 3 maggio 2019 sono state approvate le Prescrizioni regionali antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019.

L'Assessore fa presente che le modifiche dell'art. 16 "linee e cabine elettriche" delle Prescrizioni, nell'aggiornamento per l'anno 2019, nella fase attuativa hanno creato difficoltà nella interpretazione e applicazione. In particolare il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha rilevato criticità nell'applicazione dei provvedimenti di propria competenza in relazione agli obblighi per i proprietari dei fondi ed alle conseguenti violazioni.

L'Assessore riferisce inoltre che Enel Distribuzione, con istanza in autotutela ex art. 21-quinquies e 21-octis L. n. 241/1990, ha chiesto l'emanazione di prescrizioni conformi al testo previgente del medesimo articolo in quanto lesivo dei propri diritti e interessi: in particolare l'attuale testo dell'art. 16 obbligherebbe la Società alla ripulitura o inertizzazione della fascia circostante a tutte le cabine elettriche, all'invio al CFVA del proprio piano di manutenzione e all'invio della raccomandata a.r. per richiedere l'accesso al fondo, oltreché al proprietario dello stesso, anche al CFVA.

L'Assessore evidenzia che sull'argomento si è sviluppata un'intensa e proficua interlocuzione fra Enel Distribuzione, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e la Protezione Civile regionale per concordare, nel pieno rispetto della legge nazionale n. 353 del 21 novembre 2000, della L.R. n. 8 del 27 aprile 2016 e delle rispettive prerogative, la nuova formulazione dell'articolo 16 delle Prescrizioni regionali antincendio vigenti.



L'Assessore pertanto, al fine di consentire l'azione di controllo e vigilanza di competenza del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nella corretta applicazione delle prescrizioni antincendio, propone la modifica dell'art. 16 delle Prescrizioni regionali antincendio con la reintroduzione del testo relativo all'anno 2018.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione civile e del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

DELIBERA

di approvare la modifica delle prescrizioni regionali antincendio, nel testo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 17/2 del 3 maggio 2019, con la sostituzione dell'art. 16 come di seguito riportato:

"Art. 16 (Linee e cabine elettriche)

1) Entro il 1°giugno, i proprietari e i gestori di elettrodotti devono:

- a) eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e di 1 metro per la bassa tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3;
- b) predisporre un piano di manutenzione da attuare prima dell'inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3.

2) I proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori richiesti mediante raccomandata a.r. dal proprietario o gestore delle linee elettriche. Nei casi in cui i proprietari dei terreni non consentano l'accesso ai fondi per l'esecuzione dei lavori entro 15 giorni, i gestori di elettrodotti, devono segnalare il fatto al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e avvisare i proprietari dei terreni che hanno l'onere di adempiere alle prescrizioni antincendio, precisando le modalità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/35
DEL 8.08.2019

3) I proprietari e i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, alimentate da linee aeree in conduttori nudi non dotate di scaricatori del tipo ad ossido di metallo a caratteristica fortemente non lineare, devono provvedere alla ripulitura o inertizzazione della fascia ad esse circostanti per una larghezza o raggio non inferiore a 5 metri".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Presidente

Christian Solinas